

LA CONSULENZA TECNICA

1. È pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. n. 8989/2011) che la consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse. Mentre, può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Conseguentemente, l'ammissione della CTU per porre rimedio all'inerzia della parte nell'utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, comporta, contemporaneamente, lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall'art. 111 Cost. (v. ancora Cass. 8989/2011)

Tale perentoria decisione del Supremo Collegio riassume in poche righe le principali caratteristiche di uno strumento che vede spesso usi e abusi al di là della sua reale funzione e natura.

Come sottolinea la dottrina , dal punto di vista sistematico il codice del 1940 colloca la disciplina della c.t.u. , oltre che nel libro primo al capo III (art. 61 e ss), soprattutto nella sezione III (istruzione probatoria) del capo II (istruzione della causa) del libro secondo (processo di cognizione), dedicandole ampio spazio appunto nella sezione III al paragrafo 1 e quindi anteponevole espressamente alla disciplina dell'assunzione dei mezzi di prova in generale (paragrafo 2) e a quella dei mezzi di prova tipici (paragrafi 3-10) .

Risulta quindi confermata l'esclusione della CTU dai mezzi di prova, ma nonostante ciò persiste comunque la problematica dei "limiti" entro i quali la CTU deve restare onde evitare il tentativo di aggirare le preclusioni processuali.

Il tutto può e deve avvenire tenendo conto dei quattro principi cardine del processo civile: il principio dispositivo , il principio di imparzialità , il principio del contraddittorio e quello del giusto processo.

2. Ancora la Suprema Corte puntualizza che (v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011) : *“ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.*

E' pertanto sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del Giudice di merito il quale vi ricorre quando risulti necessario l'impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari di cui non dispone.

Tuttavia, nell'ammetterla, il Giudice deve attenersi al limite intrinseco consistente nella sua **“funzionalità”**.

Non solo , ma alla nomina del consulente , il Giudice può provvedere anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico, ma di una mera sollecitazione rivolta al Giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva , anche se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni o di giudizio di appello, perché è sempre il Giudice che, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al C.T.U. (v. Cass. n. 9461 del 21/04/2010).

3.La consulenza semmai può assumere finalità probatorie e diventare fonte oggettiva di prova solo quando costituisca l'unico strumento conoscitivo possibile di fatti rilevanti che in nessun modo la parte onerata sarebbe stata in grado di provare ,richiedendo l'accertamento di fatto saperi specialistici o tecnici o tecnologici.

Esclusivamente in tali ipotesi (v. Cass. 88/2004 e 10.784/ 2004) la CTU può comportare una vera e propria deroga alla regola di giudizio del principio di dispositivo che trova quindi giustificazione solo in funzione della difficoltà di accesso alla prova di determinati fatti.

Si parla allora di CTU “ percipiente” .

Come chiarisce il prof. Andrea Proto Pisani al consulente possono infatti essere demandate :

-l'attività di deduzione , da fatti già acquisiti al processo , di fatti ignoti sulla base di sapere di specialistici;

- oppure attività di percezione ove per la percezione sono necessari saperi tecnici e specialistici.

Nel primo caso la CTU deduce il fatto e quindi è mezzo di indagine e accertamento in quanto valutazione di fatti già acclarati (cd. c.t.u. deducente) e non è fonte di prova.

Nel secondo caso (CTU percipiente) al consulente tecnico d'ufficio è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili, se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari

In tale ultima ipotesi la CTU assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, ma ciò', si badi bene, senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova (giur. costante, in part. v Cass. 26 aprile - 22 giugno 2005 n. 13401)

4.Si sostiene, inoltre, che non è necessaria una particolare motivazione nel caso in cui il Giudice ritenga di seguire pedissequamente l'opinione espressa dal proprio consulente.

Tale (comodo) principio viene a volte invocato a sproposito.

Se infatti ciò è possibile quando le parti non abbiano proposto alcuna osservazione rispetto all'elaborato peritale , tale operazione semplificatrice non è invece consentita allorché la valutazione peritale sia stata sottoposta ad una serrata, precisa e specifica critica, nel qual caso la motivazione della sentenza non può arrestarsi ad una generica dichiarazione di consenso, ma deve affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti (Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10688).

Ad analoghe conclusioni , circa l'obbligo di motivazione, si perviene nel caso inverso in cui il Giudice decida di discostarsi dalla CTU.

Si suol dire, infatti, che la consulenza tecnica non vincola il Giudice perché il Giudice è il “perito dei periti” e pertanto può discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio.

Ricorro ancora una volta le parole del prof. Proto Pisani.

Infatti Proto Pisani fa presente che questa premessa necessita di un chiarimento e cioè il controllo del Giudice sulla consulenza non può mai essere pieno perché il Giudice, proprio a causa del difetto di sapere specialistico, non è in grado di ripetere l'attività di percezione o deduzione, ma è solo in grado di controllarla.

Non è quindi vero che il Giudice sia davvero peritus peritorum

In realtà il Giudice ha questo potere di controllo:

a-il rispetto delle regole formali del subprocedimento che si è concluso con la relazione del consulente d'ufficio;

b-il controllo sulla motivazione della relazione e cioè la sua forma logica, con il potere di disporre la sua audizione a chiarimenti o di disporre la rinnovazione della consulenza e, quando sussistano gravi motivi, la sostituzione del CTU.

Se quindi è consentito al Giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d'ufficio (e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche), in ambedue i casi, l'onere è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui siano state disposte in sequenza due consulenze tecniche.

Come infatti ha rilevato la Suprema Corte: “Se nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il Giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori degli elementi di valutazione specificamente seguiti e salva, peraltro, l'esperibilità di un'ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate.”(Cass sez. lav., 8 giugno 1996, n. 5345);

Peraltro, l'obbligo di esauriente motivazione deve ritenersi ancor più cogente e rigoroso quando la preferenza sia accordata alla consulenza espletata per prima, sulle cui conclusioni quella successiva, dalla quale ci si discosta, abbia già portato il proprio ragionato esame critico. (Cass sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1146).

In sostanza, qualora, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni

proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (v. Cass. n. 5148 del 03/03/2011).

4. Passando allora ad analizzare gli aspetti più strettamente procedurali, si deve partire dal provvedimento istruttorio con cui il Giudice dispone la consulenza tecnica che ha sempre natura di ordinanza istruttorie, anche se presuppone la risoluzione di una questione di merito. Il Giudice in linea di massima nell'ambito dell'ordinanza indica il quesito, anche se, trattandosi di ordinanze sempre modificabili da parte del Giudice che le ha emesse, detto Giudice può nell'esercizio delle proprie attribuzioni anche formulare al consulente un quesito più ampio da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina.

Anche la scelta dell'ausiliario è rimessa al potere discrezionale del giudice

In proposito occorre menzionare, oltre agli artt. 61 ss cpc, in particolare l'art. 22 delle disposizioni di attuazione.

Sotto tale profilo anche se dette norme fanno riferimento alla necessità di scegliere il consulente tecnico nell'ambito degli Albi e di poter fuoriuscire dall'albo solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, nondimeno l'inosservanza di queste norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente, in quanto l'obbligo, pur previsto da tali norme, non limita il potere e la discrezionalità del Giudice che può nominare anche una persona fuori dall'albo, purché provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere.

Il successivo art 23 delle disposizioni di attuazione che è stato modificato nel 2009 dalla L.69/09 stabilendo che il Presidente del Tribunale vigili sull' equa distribuzione degli incarichi, in modo che nessuno dei consulenti iscritti possa avere incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti telematici.

Ma se torniamo all'art. 61 secondo comma cpc, vediamo che comunque è stato usato l'avverbio " normalmente" a proposito della scelta del consulente (v. comma 2 "la scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta normalmente tra le persone iscritte in Albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice"). Il che significa che ferme tutte le cautele di cui abbiamo parlato e i controlli istituzionali di cui pure abbiamo dato atto, in ogni caso l'eventuale inosservanza di dette disposizioni non si traduce comunque mai in termini di nullità della consulenza

Da ricordare che la Suprema Corte ha anche ritenuto sul punto che :” La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità “ (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011).

5. Il CTU al momento della nomina può non accettare l'incarico ed astenersi facendo un'istanza al Giudice tre giorni prima dell'udienza di comparizione e nello stesso termine le parti possono proporre le loro eventuali istanze di ricsusazione del consulente su cui il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 192 cpc.

Tali cautele sono necessarie per assicurare la terzietà del consulente, stante l'obbligo di osservanza del principio di imparzialità, già citato.

Ciò significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti analogamente a quanto è prescritto per il Giudice e che il CTU deve essere e apparire imparziale per cui proprio a tal fine soccorrono i rimedi dell'astensione e della ricusazione.

Peraltro egli è tenuto a rappresentare al Giudice eventuali situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli all'immagine di equidistanza che deve mantenere.

Inoltre il principio di imparzialità e il principio del contraddittorio sono strettamente connessi: tutte le parti devono poter interloquire; tutti i documenti, posti a base dell'accertamento peritale, devono poter essere esaminati dalle parti; il consulente non può liberamente acquisire dalle parti o da terzi documenti che non siano già entrati eventualmente nel giudizio o documenti la cui acquisizione non sia stata espressamente autorizzata dal Giudice stesso.

Rimane però il fatto che in caso di mancata ricusazione, non può la parte successivamente addurre tale unico motivo per contestare la CTU magari a lui non gradita.

L'art. 192, comma secondo cod. proc. civ., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità già conosciuta, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo.

6.All'udienza di comparizione il consulente, ammonito dell'importanza della funzione che è chiamato ad adempiere, giura di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.

Anche nel caso di mancato giuramento, la legge non combina alcuna nullità in quanto la mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (v. Cass. sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011)

Nell'ambito delle proprie indagini il Consulente (v. art. 194) solo se è stato autorizzato dal Giudice, può chiedere informazioni a terzi e domandare chiarimenti alle parti.

Questa è una norma da maneggiare con cura.

Può esaminare soli documenti ritualmente prodotti.

In caso di documenti non ritualmente prodotti in causa e senza l'autorizzazione del Giudice, tali attività dell'ausiliare sono fonte di nullità.

Ma, si badi bene, trattasi di nullità meramente "relativa", soggetta al regime di cui all'art. 157 codice di rito, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non viene fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

7.Corre qui l'obbligo, a questo punto, di individuare e ritagliare le ipotesi di **nullità** della consulenza tecnica e gli strumenti che le parti hanno in proposito.

Gli strumenti di contestazione della c.t.u. in mano alle parti possono essere ricondotti sostanzialmente a due tipologie:

a- l'eccezione di nullità della relazione;

b- la proposizione di "note critiche", volte a sollecitare il Giudice alla rinnovazione della consulenza.

Le nullità , come è noto, possono derivare da cause sia di ordine formale che di ordine sostanziale.

Sono cause di nullità formale quelle che attengono alla veste esteriore dell'atto e al fine di non incorrere in una simile ipotesi, il c.t.u. deve avere cura di:

- sottoscrivere la relazione ;
- controllare che le copie depositate per le parti e per il Giudice coincidano.

A loro volta , le cause di **nullità sostanziale della relazione** – se anche possono assumere forme diverse - si riducono tutte a un unico aspetto: **la violazione del principio del contraddittorio** (così Cass. 7 luglio 2001, n. 9231).

Violazione che, tuttavia, deve essere accertata in concreto (Cass., sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5093).

La nullità, ovviamente, può essere anche parziale, cioè travolgere soltanto quella parte della relazione che si fonda su accertamenti nulli.

Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:

- dall'omesso invito alle parti dell'avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni (Cass., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15133);
- dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa (Cass., sez. lav., 19 agosto 2002 n. 12231);
- dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal Giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (Cass., sez. II, 26 ottobre 1995, n. 1113; Cass., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502).

Ci si appresta ora ad esaminare in dettaglio queste ipotesi.

Quanto all'invito alle parti ,il c.t.u. , se non abbia già indicato la data di inizio delle operazioni a verbale al momento del conferimento dell'incarico (come usualmente avviene) è tenuto a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo (città, via e numero civico) di inizio delle operazioni peritali (art. 90, comma 1 disp. att.).

L'obbligo di comunicazione sussiste altresì in capo al c.t.u. qualora le indagini non possano eseguirsi in una sola volta ed il CTU ne rinvi il proseguo ad altra data, non fissata in esito alla prima riunione (Cass., sez. III, 27 gennaio 1981, n. 617; Cass., sez. I, 19 aprile 2001, n. 5775; Cass., sez. I, 3 gennaio 2003, n. 15).

Lo stesso dicasi allorché le operazioni vengano sospese e poi riprese o nel caso in cui, dopo che siano state dichiarate chiuse le operazioni peritali, il c.t.u. decida di procedere ad altre indagini .

Viceversa, se la data di prosecuzione delle operazioni viene fissata in esito alla precedente seduta di indagini, non va fatto alcun avviso alle parti, che hanno un onere di diligenza in proposito (Cass., sez. II, 14 agosto 1986, n. 5058; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n.986; Cass., sez. I, 19 aprile 2001, n. 5775).

Nel caso in cui, a seguito di regolare comunicazione, compaiano alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle indagini i difensori o i c.t.p. soltanto di una o di alcune delle parti, il

c.t.u. deve comunque iniziare le indagini e non è tenuto a dare alcun avviso alle parti ingiustificatamente assenti.

Ipotesi diversa è quella in cui, alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle operazioni, non compaia nessuno.

In questo caso, non può dirsi che le operazioni siano iniziate o proseguite, ed il c.t.u. dovrà comunque fissare una nuova data per il proseguo e darne comunicazione alle parti

Non viene meno l'obbligo del c.t.u. di dare avviso alle parti allorché si avvalga, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, di un esperto (Cass., sez. III, 5 dicembre 1985, n. 6099 contra Cass., sez. I, 3 gennaio 2003, n. 15).

L'avviso di inizio o proseguo delle operazioni va comunicato **sia ai difensori delle parti costituite** (artt. 136 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., in combinato disposto); **sia ai consulenti di parte** (art. 91, comma 2, c.p.c.).

Non è necessaria la comunicazione alla parte sostanziale.

Anzi, l'avviso dato solo a quest'ultima e non al difensore, né al c.t.p. è stato ritenuto inidoneo a garantire il diritto di difesa (Cass., sez. lav., 27 settembre 2000, n. 12785).

Il consulente non è, ovviamente, tenuto ad avvertire la parte contumace .

Inoltre il c.t.u. non è tenuto a dare avviso alle parti solo del compimento di quelle attività che non costituiscono vere e proprie indagini tecniche. Si pensi, ad esempio alle attività meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (Cass., sez. II, 10 novembre 1979 n. 5812; Cass., sez. I, 15 novembre 1982 n. 6098; Cass., sez. II, 11 dicembre 1992 n. 13109).

8.Ciò posto si deve affrontare il tema dell'acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti in causa.

Infatti i documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici, come non possono essere utilizzati dal Giudice, così non possono essere utilizzati neanche dal c.t.u..

In proposito si ricorda che :

- "il c.t.u. non può fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio: gli elementi di fatto sui quali fonda il proprio giudizio debbono essere i medesimi sui quali il Giudice potrebbe fondare la propria sentenza" (Cass., sez. III; 10 maggio 2001, n. 6502) ;

-"il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (Sez. 2, Sentenza n. 12231 del 19/08/2002)

Come si vede , tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, anche quello dell'acquisizione di documenti non prodotti ritualmente e l'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal Giudice, **hanno sempre carattere relativo devono essere fatte valere nella prima istanza o difesa successiva e restano altrimenti sanate.**

Questo principio individuato da Cass. SU fin dal 1988 con la sentenza 2841 è sempre rimasto immutato anche in tutti gli anni successivi.

Nessuna conseguenza invece si ha nel caso di mancata verbalizzazione delle operazioni compiute dal consulente d'ufficio. La giurisprudenza infatti è orientata nel senso di ritenere che quest'omissione non determini nullità (v. Cass. 10892/05 e n. 15/2003).

Ciò non toglie che una puntuale verbalizzazione sottoscritta da tutti i partecipanti sia del tutto opportuna al fine di prevenire eccezioni di irritalità della consulenza e scoraggiare contestazioni pretestuose.

Si rimane comunque nel campo della irritalità e non della nullità.

Viceversa, tra gli esami che il c.t.u. non può assolutamente omettere rientra l'esame dei luoghi quando ciò sia richiesto dal quesito e quindi dal Giudice (Cass., sez. lav., 28 luglio 1994, n. 7036).

Invece il c.t.u. non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti postigli dal Giudice (Cass., sez. II, 23 maggio 1981 n. 3401).

9. Tornando alle informazioni provenienti da terzi, l'art. 194 afferma che il CTU può essere autorizzato, ma questa locuzione va intesa però in senso rigoroso nel senso che solo se è autorizzato può anche domandare informazioni a terzi e chiedere chiarimenti alle parti. Quindi può essere autorizzato suona come un "previa autorizzazione del giudice" e non come una libera facoltà del consulente di assumere informazioni.

Se non vi è la previa autorizzazione del Giudice si ricade quindi nel campo della nullità, sia pure relativa della consulenza, da far valere nella prima udienza o difesa successiva restando altrimenti sanata.

10. Volendo quindi trarre una mappa delle regole si può dire che il consulente si deve attenere a questi criteri:

- chiedere formalmente e preventivamente al Giudice l'autorizzazione all'assunzione di informazioni presso pubbliche amministrazioni;
- se ha necessità di acquisire informazioni presso terzi può chiedere (anche con apposite istanze ex art. 92 disp. Att. Cpc), delucidazioni al Giudice sui limiti dei suoi poteri e dell'incarico e in quella sede chiedere tale possibilità di rivolgersi a terzi;
- deve verbalizzare le dichiarazioni rese;
- deve comunque limitare detta attività ai fatti accessori e secondari evitando di chiedere informazioni ai terzi su fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.

11. Un problema che si è posto di frequente è il caso in cui il CTU abbia acquisito informazioni da siti Web.

Le notizie acquisite attraverso Internet non possono definirsi ancora "nozioni di comune esperienza" ex art. 115 ultimo comma cpc, in quanto questa norma deve essere intesa in senso rigoroso perchè comporta comunque una deroga al principio dispositivo.

Per "fatto notorio" deve intendersi solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo mentre le informazioni provenienti da Internet, anche se di facile accesso e diffusione, non costituiscono ancora dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.

Trattasi quindi anche in tal caso di informazioni non ritualmente introdotte nel processo che se vedono una rituale eccezione possono determinare la nullità relativa della consulenza.

12. In riferimento alle CTU afferenti ad un esame contabile, l'art. 198 comma 2 c.p.c. dispone che "il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi, tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195".

Si tratta in primo luogo di una norma specifica per le consulenze contabili e non generalizzabile.

L'esame dei documenti e la menzione della relazione sono subordinati al consenso "unanime" delle parti; in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa (v. Cass. 22.6.2005 n. 13401), quindi con possibilità di sanatoria se non dedotta nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

La norma di cui all'art. 198 cpc va quindi coordinata con il principio dispositivo e – nel suo contenuto – mira comunque ad evitare che la decadenza dalle produzioni documentali possa essere aggirata nella sede della CTU.

Si veda sul punto il rigoroso orientamento della Suprema Corte (Sentenza n. 24549 del 02/12/2010) che ha così ritenuto: "In tema di preclusioni relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).

Va evidenziato, infine, il disposto dell'art. 2711 cc che conferisce al Giudice il potere d'ufficio di ordinare la comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza nelle controversie relative allo scioglimento delle società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Continua detto articolo affermando che "negli altri casi **il Giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarre le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa**".

Se tale norma configura un potere del Giudice e sempre che tale potere venga usato con criterio e non venga utilizzato per rimediare alle carenze della parte, tale potere potrebbe essere funzionale ad una compiuta consulenza contabile che per rispondere al quesito necessari di alcuni documenti (quelli indicati nell'art. 2711 c.c.) individuati, però, solo durante le operazioni peritali.

13. Tanto premesso, dando per conosciuto ormai da tutti il novellato art. 195 cpc con i suoi termini scadenzati ai fini della trasmissione della relazione alle parti; del deposito delle loro

osservazioni e del definitivo deposito della relazione in Cancelleria, rimane il fatto che la consulenza pertiene alla ricostruzione della fattispecie concreta nella sua realtà fenomenica e non può mai confondersi con l'attività di giudizio in senso stretto. Pertanto, l'ausiliario, nell'assolvimento dei propri compiti, deve astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione, ovvero esprimere pareri sulla fondatezza della domanda.

In particolare, il c.t.u. deve avere cura di astenersi dal :

- compiere valutazioni di tipo giuridico, per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all'inadempimento;
- accertare l'esistenza di norme;
- interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al Giudice

Depositato l'elaborato può insorgere la necessità di ulteriori chiarimenti , anche se – secondo la tesi più rigorosa – la novella dell'art. 195 cpc dovrebbe portare alla loro esclusione .

In ogni caso a norma dell'art. 196 il Giudice può disporre la rinnovazione delle indagini e, solo quando vi siano gravi motivi, la sostituzione del CTU.

L'art. 196 cpc impone alcune riflessioni:

- in primo luogo il potere di rinnovazione delle indagini e perfino di sostituzione del consulente tecnico è un potere discrezionale del Giudice e quindi può essere esercitato anche in mancanza di espressa sollecitazione o istanza di parte;
- inoltre i gravi motivi sono necessari ai fini della sostituzione del consulente tecnico, ma non sono richiesti per la rinnovazione delle indagini (come si deduce chiaramente dall'art. 196 laddove si legge che il Giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente);
- il Giudice di merito, anche nel caso inverso in cui ci sia un'esplicita richiesta di parte, non è tenuto in alcun modo a disporre una nuova consulenza.

Questa è la conferma (vedi sul punto Cass. 2151/2004) che la consulenza tecnica in generale (ma in particolare il rinnovo dell'indagine tecnica) rientra esclusivamente tra i poteri istituzionali del Giudice di merito .

Siffatti provvedimenti, discrezionalmente disposti dal Giudice (Cass., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2541), sono generalmente esortati dalle parti che sostengono:

- quando la negligenza nello svolgimento delle operazioni;
- quando l' insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.

Tutte critiche che, pur non determinando la nullità della consulenza, espongono il c.t.u. alla fattispecie di cui all'art. 196 cpc

Altro problema è quello del rispetto del termine assegnato dal giudice.

Si tratta di un termine ordinatorio prorogabile dal Giudice purché la richiesta di proroga sia depositata prima della scadenza del termine .

Se il CTU non la deposita ciò potrebbe essere anche una delle ragioni di sostituzione del consulente.

Ma le conseguenze del ritardo operano anche sul piano della riduzione del compenso spettante al consulente, stante il disposto dell'art.52 del DPR 115/2002 che espressamente

prevede per gli onorari a tempo che non si tenga conto del periodo successivo alla scadenza del termine e che si provveda a riduzione a un quarto degli altri onorari.

Passando allora ad affrontare da vicino l'aspetto del compenso, esso viene liquidato applicando i criteri di cui al DM 30 maggio 2002.

La liquidazione avviene con decreto soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002.

In questo decreto il Giudice deve indicare quale delle parti sia tenuta al pagamento della somma liquidata.

In genere la prassi di porre a carico di tutte le parti in solido il compenso appare rispondente ad una esigenza di equità laddove l'accertamento in realtà risponda ad un interesse comune e non di una sola delle parti.

Ma appare anche e soprattutto rispondente ad un'esigenza di tutela della ragione "creditoria" del consulente il quale disporrà di una maggiore garanzia su cui poter contare per soddisfare il proprio credito.

In relazione a questo aspetto ricordo Cass. 23586-2008 : " in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del Giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare."

Circa il rapporto tra la sentenza che definisce il giudizio e il decreto di liquidazione ,il decreto di liquidazione è lo strumento nel rapporto tra il consulente e il Giudice e la sentenza non incide su di esso in quanto, mentre il decreto di liquidazione è reso verso il consulente e può esser impugnato oltre che dalle parti anche dal medesimo consulente; rispetto al giudizio e alla sentenza il consulente è un soggetto terzo che non ha alcun contraddittorio né alcun diritto di impugnazione.

C'è un solo precedente per il quale la sentenza che individua diversamente le parti tenute al compenso revocherebbe implicitamente il decreto di liquidazione togliendogli efficacia; però è una sentenza del 2003 e in contrasto con molti arresti di segno diverso

Dunque la sentenza regola le spese di CTU esclusivamente con riguardo ai diritti di rimborso interni fra le parti.

Il CTU può invece agire solamente sulla base del decreto ,anche dopo la sentenza e indipendentemente dalle statuizioni in essa contenute, visto che peraltro la sentenza non gli viene nemmeno comunicata.

14. Passando velocemente ai procedimenti di istruzione preventiva si menziona in primo luogo la "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite".

Come è a tutti noto si tratta di una delle molte novità introdotte nel 2005 come strumento alternativo di risoluzione delle controversie con finalità strettamente conciliativa e in quanto tale anche diversa dal canonico "accertamento tecnico preventivo" che pure la stessa riforma del 2005 ha significativamente modificato.

Infatti mentre l'accertamento tecnico preventivo è strumento che mira a costituire una prova "prima del processo e in vista del processo", invece la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite mira a configurare una prova "in luogo del processo".

L'art. 696 bis cpc infatti ha un ambito ben delimitato, per l'ipotesi in cui ci sia un contenzioso incentrato sull'accertamento ovvero sulla determinazione di crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazione contrattuale ovvero aquiliana.

L'intervento neutrale del consulente tecnico nell'ottica del legislatore avrebbe dovuto avere una funzione di tipo "persuasivo", al fine di sondare la possibilità di raccogliere un consenso conciliativo delle parti.

E' quindi chiaro che in quest'ambito il consulente non è un semplice ausiliario del Giudice ma in realtà il vero traino della procedura che dovrebbe cercare di trovare davvero strumenti conciliativi.

Sappiamo tuttavia come nella pratica questo strumento abbia incontrato forti e comprensibili diffidenze e perplessità e come in sostanza quasi mai si sia addivenuti ad un'effettiva conciliazione preventiva per cui l'ottica si sposta sul destino della consulenza nell'ipotesi di mancata conciliazione preventiva tra le parti.

In tal caso varrà comunque l'art. 698 cpc in tema di ammissibilità e rilevanza vagliata dal Giudice nel giudizio di merito.

L'art. 696 bis rinvia espressamente agli artt. da 191 a 197, per cui resta fuori dal rinvio la disposizione in materia di esame contabile di cui all'art. 198 cpc.

Con riferimento specifico all'accertamento tecnico è agevole ricordare che l'art. 696 cpc, vede, rispetto al testo previgente, l'ampliamento dell'ambito dell'indagine preventiva dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose anche alla valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Tuttavia presupposti indefettibili restano il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Dal punto di vista procedurale pertanto il procedimento seguirà in quanto compatibili le norme sui procedimenti cautelari in forza del richiamo espresso dell'art. 669 quaterdecies

Il Giudice, ricevuto il ricorso, fisserà un termine per la notifica, verificherà la regolarità del contraddittorio e specificherà i quesiti su cui il consulente dovrà rispondere all'udienza che si conclude in sostanza con l'indicazione del giorno e del luogo di inizio delle operazioni peritali.

Il compenso per il CTU è imposto sempre a carico del ricorrente in base ad un indirizzo giurisprudenziale costante della Suprema Corte a partire dal 2005 (v. Cass. 15672/2005)

Semmai le spese potranno essere riprese in considerazione nel successivo giudizio di merito (se l'accertamento venga acquisito) come spese giudiziali.

La questione che si pone è anche qui quella delle nullità in sede di accertamento tecnico preventivo e quale sia la sede per farle valere.

E' pacifico che anche nell'ipotesi dell'ATP le eventuali nullità determinate dall'inosservanza di disposizioni che regolano il procedimento di istruzione preventiva sono sempre di carattere relativo (vedi Cass. 15.436 del 7 luglio 2006) e vanno pertanto eccepite dalla parte interessata nella prima difesa successiva al loro insorgere e che in mancanza di tempestiva eccezione la nullità resta sanata secondo la regola generale di cui all'art. 157 cpc.

Il problema semmai è quello che il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione e che il Giudice non tiene altra udienza oltre quella di conferimento dell'incarico .

Quindi sussiste dibattito sul fatto se la nullità debba essere tempestivamente eccepita con un'apposita istanza al Giudice o se il tutto si sposti nell'ambito del giudizio di merito.

Personalmente sono favorevole alla prima ipotesi.

Altro problema che si pone è quello dell'inerzia del consulente nell'espletamento dell'incarico tenuto conto ancora una volta del fatto che nell'ATP non è prevista alcuna udienza per la discussione dell'elaborato.

In caso di omesso deposito della relazione nei termini le parti avranno un potere meramente sollecitatorio del Giudice ma in realtà sarà il Giudice che autonomamente deciderà di sollecitare il proprio consulente.

15.La recente introduzione del procedimento sommario, ha posto la questione della compatibilità della CTU anche in quell'ambito.

L'art. 702 ter al comma 3 prevede la conversione del rito da sommario ad ordinario se le difese delle parti richiedono una istruttoria “ non sommaria” e al comma 5 specifica che il Giudice , sentite le parti e “omessa ogni formalità” non essenziale al contraddittorio , procede nel modo che ritiene più opportuno agli “atti di istruzione rilevanti”.

Quindi il rito non si converte e rimane tale solo se l'istruttoria è davvero sommaria e gli atti istruttori devono essere rilevanti e deformalizzati.

Se quindi il criterio discriminante tra rito ordinario e sommario deve individuarsi nella complessità dell'istruttoria, nel rito sommario potrebbe risultare incompatibile una complessa ctu (es. contabile) , che renderebbe comunque opportuna la conversione del rito .

Può invece essere ammissibile una ctu limitata nel contenuto e nel tempo.

Si è infatti sostenuto che l'ausiliario potrà riferire oralmente le sue conclusioni e che l'incarico potrà essere dato senza previa fissazione dei quesiti e questo è stato ritenuto possibile comunque anche nel caso di procedimenti cautelari (ove le problematiche sono analoghe).

16.In riferimento alla questione dell'efficacia e spendibilità della consulenza tecnica assunta nel procedimento cautelare e poi prodotta nell'ambito del giudizio di merito , la giurisprudenza ha ritenuto che la c.t.u. , seppure compiuta in fase cautelare, è utilizzabile anche nel giudizio di merito, essendo stata espletata nel rispetto dei requisiti a tal fine prescritti (essenzialmente, compimento della stessa nel contraddittorio delle parti).

Vi è poi una possibile spendibilità ulteriore : mi riferisco al decreto ingiuntivo fondato su ATP o consulenza preventiva.

La questione da risolvere è se l'accertamento tecnico preventivo costituisca o meno valida prova scritta.

La riflessione scaturisce da una sentenza del Tribunale di Pisa che ha respinto un ricorso per decreto ingiuntivo in riferimento ai caratteri della provvisorietà e della strumentalità dell'A.T.P., che “non consentono di qualificare liquido l'eventuale credito dei ricorrenti” , escludendo, così, che esso possa costituire prova scritta.

La dottrina tuttavia ha molto criticato questa sentenza .

Per la dottrina la L. 80/2005 ha modificato l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo novellando l'art. 696 c.p.c. e quindi il nuovo comma 2 prevede la possibilità di effettuare, attraverso A.T.P., anche "valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica"

Tornando all'art. 633, si è detto che, affinché il Giudice pronunci ingiunzione di pagamento, è necessario che venga data prova scritta del diritto fatto valere.

L'art. 634 cpc relativo alla prova scritta fornisce all'interprete una serie di indicazioni, dove però non si fa alcun riferimento all'ATP.

Per la dottrina tale elenco non è tassativo; infatti, "se del diritto fatto valere si dà prova scritta" non significa che il Giudice utilizzi una prova tipica, altrimenti saremmo nel processo a cognizione piena.

Secondo detto orientamento, la piena spendibilità in sede monitoria nascerebbe dal fatto che :
a-, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento "meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta, e anche se proveniente da terzi";

b-in questo caso il diritto fatto valere è il diritto al risarcimento dei danni.

c-dal momento che la riforma del 2005 ha esteso l'accertamento anche alla valutazione delle cause e dei danni relativi all'oggetto della verifica, "qualora l'accertamento si conduca sino alla determinazione del danno non è da escludere che le risultanze della consulenza preventiva d'urgenza possano essere allegate ad un ricorso per ingiunzione di pagamento, quale prova scritta della esistenza di un diritto.

Per tale orientamento quindi la consulenza preventiva o l'ATP potrebbero essere posti alla base dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 633 c.p.c., fondato sulla consulenza preventiva, quando questa, per la compiutezza delle indagini consente sulla base di un semplice calcolo matematico al Giudice di giungere alla determinazione del diritto. In questo specifico caso, per la dottrina la portata della consulenza è quella di vera e propria prova.

17.Si può poi esaminare la CTU nell'arbitrato.

Il quinto comma dell'art 816 ter cpc ha previsto che gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici e che possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche sia enti

Il legislatore quindi ha codificato la prassi di consentire l'ammissibilità del CTU nel giudizio arbitrale.

La norma in questione usa un'espressione simile ma non identica a quella di cui all'art 61 del codice di rito laddove si dice che il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti.

Taluni sostengono che la CTU nell'ambito arbitrale avrebbe una maggiore libertà di forma ma tale indirizzo non può essere seguito in quanto la CTU in sede arbitrale ha le stesse caratteristiche della consulenza spedita nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione.

Come nel giudizio ordinario dovrà essere tassativamente rispettato il principio del contraddittorio e peraltro costituisce specifico motivo di nullità del lodo stesso ai sensi dell'art 829 comma primo n.9 cpc

Va poi ricordata una recente pronuncia della Consulta.

La Corte Costituzionale, nella recente sentenza 26/2010, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art 669 – quaterdecies c.p.c., nella parte in cui viene impedita (in presenza di una clausola compromissoria, di compromesso o in pendenza di un giudizio arbitrale) la proposizione della domanda di ATP al Giudice che sarebbe competente a conoscere il merito. La questione era stata sollevata dal Tribunale di La Spezia per contrasto, della norma di specie, con gli artt. 3 e 24 Cost.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza in oggetto, l’esclusione prevista dall’art 669 – quaterdecies c.p.c. è del tutto irragionevole, poiché si risolve in un mero pregiudizio per la parte che intenda far valere le proprie ragioni.

Ancora, la citata previsione viola anche il diritto di difesa: l’impossibilità di attivare un ATP nella ipotesi di controversia devoluta ad arbitri, va a compromettere il diritto alla prova per le parti, vista l’alterazione dello stato dei luoghi oppure di quello che si vuole sottoporre ad accertamento.

Seguendo tale impostazione, i giudici della Corte ritengono che l’esclusione dell’accertamento tecnico preventivo dall’ambito applicativo ex art. . 669-quaterdecies c.p.c. (con conseguente inapplicabilità dell’art. 669-quinquies), non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost, stante l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.)“.

18. Tratto per ultimo il tema della CTU in sede di appello.

Sul punto ritengo utile richiamare una dettagliata ricostruzione dottrinale circa i più frequenti motivi di gravame che gravitano in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio:

“a. talora l’appellante si lamenta che una consulenza tecnica d’ufficio che egli reputava utile o addirittura necessaria non sia stata disposta (mancata disposizione c.t.u.);

b. talora l’appellante si lamenta che all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado non siano stati richiesti al c.t.u. i chiarimenti, le precisazioni o integrazioni che egli aveva richiesto o che sarebbero stati comunque necessari (mancata integrazione c.t.u.);

c. talora, infine, l’appellante si lamenta che la consulenza tecnica d’ufficio sia gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenze di indagini, incompetenza del perito e sollecita la completa rinnovazione delle operazioni peritali (mancata rinnovazione c.t.u.)

d. ovvero nella stessa ipotesi richiede al Giudice di appello una diversa valutazione della fattispecie correggendo ex officio gli errori commessi dal perito (mancata correzione della valutazione peritale).

Si tratta quindi di affrontare le tematiche proprie dei motivi di impugnazione in appello

In tema di motivi di appello incentrati sulla “mancata disposizione della c.t.u.”, l’appellante ha l’onere di censurare in modo specifico le ragioni esposte dal Giudice per giustificare la sua decisione e soprattutto non può sottrarsi alla contestuale critica delle ragioni eventualmente esposte in motivazione dal Giudice per la risoluzione della ravvisata questione tecnica.

Circa i motivi inerenti la mancata integrazione della c.t.u (nelle sue varie sottospecie in cui venga lamentata l’omessa acquisizione di chiarimenti, precisazioni o integrazioni di indagine)

la parte appellante deve censurare in modo specifico le ragioni esposte dal Giudice per giustificare la sua decisione di non integrare le indagini e di non richiedere chiarimenti; l'appellante comunque deve anche criticare in modo specifico e puntuale i singoli punti in cui il Giudice si è affidato per la soluzione del problema tecnico a un elaborato ritenuto incompleto, contraddittorio od oscuro e così denunciare in modo puntuale e specifico tali difetti.

In relazione ai motivi inerenti la mancata rinnovazione della c.t.u. o il mancato esercizio dei poteri sostitutivi del Giudice allorché l'appellante si dolga della mancata rinnovazione della c.t.u. (per ragioni di merito e non per motivi processuali, ipotesi nella quale l'impugnazione va costruita con la tecnica propria dei motivi processuali con particolare attenzione agli aspetti della rilevanza e delle ripercussioni della violazione processuale consumata) l'appellante dovrà focalizzare i propri sforzi su errori, imprecisioni, carenze di indagini, incompetenza del perito, nonché sulla loro incidenza sul valore complessivo delle risposte fornite dal consulente a cui il Giudice abbia aderito.

Analogo criterio varrà nel caso in cui la parte appellante richiede al Giudice di appello una diversa valutazione della fattispecie correggendo ex officio gli errori commessi dal perito (mancata correzione della valutazione peritale).

In caso di critiche non accolte il motivo di appello deve dirigersi anche contro la decisione del Giudice di superare tali critiche, operata in modo implicito od esplicito, nella sentenza impugnata.

La sentenza in tal caso potrà essere denunciata per difetto di motivazione, a condizione che le critiche fossero specifiche e puntuali, tali cioè da imporre al Giudice l'obbligo di esaminarle analiticamente, senza potersi accontentare di una mera adesione all'elaborato del perito. “

19. Infine circa l'obbligo di statuire una nuova CTU in appello in caso di nullità di quella effettuata nel precedente grado di giudizio concludo richiamando la recentissima Cass. 23.2.2011 n. 4401 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “qualora, nel corso di un giudizio di primo grado sia stata dichiarata la nullità di una consulenza tecnica d'ufficio perché espletata in difetto dell'integrità del contraddittorio, con sua conseguente rinnovazione a seguito dell'integrazione dello stesso contraddittorio, il Giudice di appello non può fondare la sua decisione sulle risultanze della prima c.t.u. dichiarata nulla ed inutilizzabile ma deve, per non incorrere nella violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, statuire sul merito della controversia esclusivamente sulla scorta della c.t.u. rinnovata e delle altre prove legittimamente acquisite a contraddittorio integro”.

Arezzo 12.1.2012

Simonetta Afeltra